

STATUTO DELLA FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO ONLUS
CON SEDE IN MAJANO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DURATA

E' costituita una Fondazione denominata "Valentino Pontello ONLUS".

In tutti i suoi segni distintivi e in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico la Fondazione utilizzerà accanto al nome la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione ha durata illimitata, salvo scioglimento.

ARTICOLO 2

SEDE, DELEGAZIONI E UFFICI

La Fondazione ha sede legale in Majano (UD). La Fondazione con delibera del Consiglio di Indirizzo, potrà trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie o unità operative nell'ambito del territorio regionale; delegazioni ed uffici potranno essere istituiti in Italia ed all'estero al fine di svolgere attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto all'organizzazione stessa.

ARTICOLO 3

SCOPI

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare di assistenza, integrazione, educazione, istruzione e ricreazione delle persone portatrici di handicap psichico, sensoriale e di altre patologie invalidanti, con preferenza nei riguardi dei soggetti residenti nel territorio della Comunità Collinare, nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia.

La Fondazione non ha scopo di lucro e pertanto non distribuirà utili.

La Fondazione si pone lo scopo di:

- a) assistere e sostenere le famiglie con soggetti disabili nelle varie problematiche, quali, ad esempio, quelle relative all'assistenza sociale, socio-sanitaria, alla tutela dei diritti civili;
- b) seguire ed assistere i soggetti disabili in tutto il loro percorso di vita fornendo tutti i servizi indispensabili a soddisfare i loro problemi, ivi compresi i servizi residenziali, quelli riabilitativi e socio occupazionali garantendo inoltre agli stessi soggetti la tutela dei loro diritti e ciò anche per favorirne lo sviluppo, l'integrazione e la qualità della vita;
- c) promuovere la cultura dell'accoglienza e della disponibilità verso i disabili aiutandoli ad acquisire una propria autonomia personale e contrastandone l'emarginazione nonché svolgere ogni altra attività utile a garantire ai soggetti disabili una situazione di vita ottimale in un ambiente aperto alle loro problematiche. L'autogestione e la condivisione dei valori della vita comunitaria costituiscono la caratteristica primaria dell'azione della comunità. La Fondazione è assolutamente indipendente da legami con movimenti o partiti politici ed ai suoi membri assicura la più ampia libertà ideologica. La Fondazione si ispira alla matrice cristiana e ai principi della società civile.

ARTICOLO 4

AZIONI ISTITUZIONALI

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività istituzionali di cui all'art.3 del presente statuto;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici

registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti o utilizzati;

d) stipulare convenzioni in genere sia per quanto concerne l'assunzione dei servizi che per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;

e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private e cooperative sociali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

g) promuovere e svolgere attività sociosanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei medesimi soggetti, provvedendo anche al monitoraggio della qualità della vita nell'ambiente residenziale nel quale vive la persona disabile, al fine di individuare, nel tempo, le soluzioni più idonee, anche con riferimento al "dopo di noi".

h) svolgere comunque ogni e qualsiasi altra attività connessa ovvero idonea al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità, anche mediante la stipula di accordi o convenzioni.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997 e da quelle ad esse direttamente connesse.

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del c.c.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai versamenti e conferimenti iniziali in denaro e crediti effettuati dai fondatori in fase di costituzione;

b) dai conferimenti dei Promotori di cui alla lettera B dell'art.10 e dagli stessi a tale scopo destinati;

c) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

d) dalle donazioni, elargizioni e lasciti fatti da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

e) dalla parte di rendite non utilizzata per la gestione che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

f) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento dello scopo istituzionale ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

ARTICOLO 6

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite, dai proventi e dai ricavi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, nonché dalle attività accessorie, strumentali e connesse;

b) da eventuali donazioni, elargizioni, lasciti o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione e non siano costituite da beni mobili diversi dalle somme di denaro e immobili;

c) da eventuali altri contributi diversi da quelli previsti dall'Art. 5 del presente statuto attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Partecipanti e, dai Promotori di cui alla lettera A dell'art.10 e di cui alla lettera B dello stesso articolo, a tale scopo destinati.

Il fondo di gestione sarà utilizzato dalla Fondazione per il suo funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Entro il 30 di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio di previsione accompagnato dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile e il bilancio consuntivo accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile devono essere trasmessi al Consorzio Comunità Collinare del Friuli, membro fondatore, entro il 31 ottobre per quanto concerne il bilancio di previsione ed il 31 marzo per quanto riguarda quello consuntivo. La stessa documentazione dovrà essere messa a disposizione presso la sede in visione a favore dei Promotori di cui all'art. 10, dei Partecipanti e dei soggetti facenti parte del Collegio dei soggetti disabili utenti della Fondazione entro gli stessi termini.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte del medesimo progetto e a cui la Fondazione partecipi direttamente o indirettamente.

Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono.

ARTICOLO 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori
- Promotori
- Partecipanti

ARTICOLO 9

FONDATORI

Sono Fondatori coloro che condividendo le finalità della Fondazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

ARTICOLO 10

PROMOTORI

A. Possono divenire promotori, nominate dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 17 del presente statuto, tutte le persone maggiorenni portatrici di handicap, con particolare preferenza a quelle residenti nel territorio della Comunità Collinare, o loro parenti, rappresentanti o soggetti obbligati al loro mantenimento, nominati tali e che si impegnano ad effettuare versamenti in denaro nelle forme, modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e nella misura dallo stesso determinata.

B. Possono inoltre divenire Promotori, nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.17 del presente statuto, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi, impegnandosi a conferire patrimoni significativi almeno nella misura stabilita dal Consiglio di Indirizzo oppure impegnandosi per un periodo pari ad almeno tre esercizi consecutivi all'alimentazione del Fondo di dotazione o del Fondo di gestione attraverso il versamento di contributi in denaro, beni o servizi, nelle forme, modalità e termini stabilite dal Consiglio d'Indirizzo e nella misura dallo stesso determinata.

I soggetti che intendono diventare Promotori, secondo le categorie sopra riportate, devono presentare apposita richiesta in forma scritta secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.

ARTICOLO 11

PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro di importi più contenuti rispetto a quelli previsti per i Promotori, destinandoli al fondo di gestione, ovvero con un'attività, anche professionale e di volontariato qualificato di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali o immateriali, nelle forme, modalità e termini stabilite dal Consiglio d'indirizzo e nella misura dallo stesso determinata.

I soggetti che intendono diventare Partecipanti, devono presentare apposita richiesta in forma scritta secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo.

ARTICOLO 12

PROMOTORI E PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Promotori e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

ARTICOLO 13

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio d'Indirizzo decide l'esclusione dei Promotori di cui all'art.10 e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- e) apertura di procedure di liquidazione;
- f) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Promotori di cui all'art. 10 e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art.24 del C.C., fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 14
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio d'Indirizzo;
- b. il Consiglio di Gestione;
- c. il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente vicario;
- d. il Collegio dei Promotori di cui alla lettera A dell'art.10;
- e. il Collegio dei Promotori di cui alla lettera B dell'art.10 e dei Partecipanti di cui all'art. 11;
- f. il Collegio dei soggetti disabili utenti della Fondazione;
- g. l'Organo di Revisione Contabile.

Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega.

Per la prima volta la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Gestione, del Presidente, del Vice Presidente vicario e il Collegio dei Revisori della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.

ARTICOLO 15
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da undici membri. Salvo quanto previsto per le funzioni e i compiti del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente Vicario, la veste di membro del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

La composizione sarà la seguente:

- a) n. 3 Consiglieri sono nominati dal Collegio dei promotori di cui alla lettera A dell'art.10.
- b) n. 3 consiglieri sono nominati dal Collegio dei soggetti disabili utenti della Fondazione di cui all'Art. 22 del presente statuto, di cui uno per il Centro Diurno uno per il Centro Diurno Occupazionale e uno per la Residenza.
- c) Un consigliere appartenente ai Promotori nominato ai sensi dell'Art. 21 del presente statuto.
- d) Un consigliere appartenente ai Partecipanti nominato ai sensi dell'Art. 21 del presente statuto.
- e) Il Presidente della BCC di Martignacco o suo delegato facente parte del suo Consiglio di Amministrazione o altro suo delegato.
- f) Il Presidente della Comunità Collinare del Friuli o suo delegato o altro soggetto rappresentante della stessa Comunità o suo delegato. Nel caso in cui la Comunità Collinare del Friuli dovesse sciogliersi i sindaci del territorio nomineranno al loro interno un rappresentante.
- g) Il Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" o suo "delegato" per l'ambito territoriale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria.

Nel caso in cui il Collegio dei soggetti disabili utenti della Fondazione, il Collegio dei Promotori di cui all'art. 10 lettera A, il Collegio dei Promotori e dei Partecipanti non comunichino in tutto o in parte i membri del Consiglio di Indirizzo di loro competenza entro 60 giorni dalla scadenza del mandato, i consiglieri a loro spettanti per il relativo triennio di carica verranno nominati dal Consiglio di Indirizzo, scegliendoli nel rispettivo Collegio di appartenenza.

Nel caso in cui un Collegio sia privo di membri il Consiglio di Indirizzo sceglie a sua discrezione i membri appartenenti facenti parte degli altri Collegi.

ARTICOLO 16
VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

I membri del Consiglio d'Indirizzo di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 15 del presente Statuto restano in carica tre esercizi salvo revoca su iniziativa dei soggetti aventi titolo alla loro nomina. Gli stessi possono essere rinominati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente o a mezzo di sostituto, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, che dovrà comunicare tale decisione al soggetto che lo ha designato.

ARTICOLO 17

COMPITI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- c) fissare i criteri per divenire Promotori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
- d) deliberare in merito all'accettazione di lasciti, conferimenti e donazioni effettuati a favore della Fondazione durante la vita della stessa;
- e) nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente Vicario che potranno essere revocati solo per giusta causa;
- f) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- g) nominare e revocare per giusta causa i membri del Consiglio di Gestione;
- h) nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, che dirige e coordina gli uffici e il personale della Fondazione stessa. In particolare egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Indirizzo e partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione, predispone lo schema di bilancio previsionale e consuntivo ed esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Indirizzo;
- i) deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;
- l) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

E' facoltà del Consiglio di Indirizzo stabilire un compenso a favore del Presidente, del Direttore della Fondazione e dei membri del Consiglio di Gestione per lo svolgimento delle loro funzioni.

ARTICOLO 18

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri a mezzo lettera, fax, e-mail o telefono almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei consiglieri. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero delle presenze in Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni va redatto verbale a cura del segretario, il quale è nominato dal Consiglio di Indirizzo anche al di fuori del proprio seno.

ARTICOLO 19

CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, degli obiettivi, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo ed ha inoltre il compito di redigere il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nei termini fissati dal Consiglio di Indirizzo.

Esso è composto da cinque a sette membri, tra cui il Presidente della Fondazione, che lo presiede, di diritto, o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario della Fondazione e sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo; restano in carica tre esercizi e sono riconfermabili.

In deroga a quanto previsto dall'art. 15, il Presidente del Consiglio di Gestione, che è il Presidente della Fondazione, e il Vice Presidente Vicario che lo sostituisce in tale veste possono essere membri del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedono un terzo dei Consiglieri. L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedito, anche a mezzo mail, a tutti i Consiglieri e Revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, il Consiglio di Gestione si reputa validamente costituito quando siano presenti o rappresentati tutti i Consiglieri con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti i Consiglieri e i Revisori, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni va redatto verbale a cura del segretario, il quale è nominato dal Consiglio di Gestione anche al di fuori del proprio seno.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad uno o ad alcuni dei suoi membri. Il Consiglio di Gestione può, inoltre, nominare apposite commissioni per lo studio e la predisposizione di iniziative utili per gli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio d'Indirizzo della propria attività.

In caso di morte, di dimissioni o sopravvenuta incapacità o altra ipotesi di decadenza o cessazione dalla carica anche per revoca di uno o più componenti, in conformità all'art. 2386 del Codice Civile, il Consiglio di Gestione provvede alla sostituzione, con deliberazione approvata dall'Organo di Revisione Contabile, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dal Consiglio di Indirizzo. I membri del Consiglio di Gestione così nominati restano in carica fino al prossimo Consiglio di Indirizzo. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri di gestione nominati dal Consiglio di Indirizzo, quelli rimasti in carica devono tempestivamente convocare il Consiglio di Indirizzo perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Previo deliberazione del Consiglio di Gestione, il Presidente, può delegare l'uso della firma sociale nonché la rappresentanza legale, nelle forme di legge, al direttore generale.

ARTICOLO 20

PRESIDENTE E VICE – PRESIDENTE VICARIO DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

ARTICOLO 21

COLLEGI DEI PROMOTORI E PARTECIPANTI

I Collegi dei Promotori di cui alla lettera d) e della lettera e) dell'art. 14 sono composti da tutti i soggetti in regola con il regolamento e nominano i membri del Consiglio d'Indirizzo di loro competenza.

Il Collegio dei promotori e dei Partecipanti di cui alla lettera e) dell'art. 14 è composto sia dai Promotori di cui alla lettera B dell'art. 10 che dai Partecipanti di cui all'art. 11. Nel caso di Promotori e Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Promotori e dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei promotori e dei partecipanti di cui alla lettera e) dell'art. 14 provvede alla nomina di 2 membri di cui uno di espressione dei promotori di cui alla lettera b) dell'art. 10 ed uno di espressione dei partecipanti.

In caso di mancanza di Promotori o Partecipanti il Collegio provvede alla nomina anche del membro del gruppo mancante.

Ai Collegi di cui alla lettera d) e) f) dell'art. 14 viene illustrato il Bilancio Consuntivo. Potranno formulare pareri consultivi su richiesta degli altri organi della Fondazione e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della stessa, già delineati ovvero da individuarsi.

Il Collegio di cui alla lettera d) dell'art. 14 potrà essere chiamato dal Consiglio di gestione a svolgere una funzione di supporto alle attività dallo stesso deliberate e potrà inoltre assumere iniziative utili per la difesa della Fondazione, secondo gli indirizzi del Consiglio di Gestione.

I Collegi sono presieduti dal Presidente della Fondazione o suo delegato individuato all'interno del Consiglio di Indirizzo e dallo stesso designato. Sono convocati dal Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Delle riunioni va redatto verbale a cura del segretario, che verrà designato da ciascun Collegio ad ogni seduta anche al di fuori del proprio seno.

ARTICOLO 22

COLLEGIO DEI SOGGETTI DISABILI UTENTI DELLA FONDAZIONE

Il Collegio è composto da tutti i soggetti disabili utenti della Fondazione dotati di capacità di intendere e di volere ovvero dai loro rappresentanti. Il Collegio nomina i membri del Consiglio di Indirizzo di sua competenza in base all'art. 15 del presente Statuto.

Il Collegio dei soggetti disabili utenti della Fondazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o suo delegato individuato all'interno del Consiglio di indirizzo e dallo stesso designato. Il Collegio dei soggetti disabili utenti della Fondazione è convocato dal Presidente della Fondazione o suo delegato almeno una volta l'anno in occasione dell'esame del progetto di bilancio d'esercizio.

Il Collegio formula osservazioni, istanze e proposte in merito all'attività operativa della Fondazione.

Delle riunioni va redatto verbale a cura del segretario, che verrà designato dal Collegio ad ogni seduta anche al di fuori del proprio seno.

ARTICOLO 23

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

L'Organo di Revisione Contabile può essere monocratico (Revisore Unico) o collegiale (Collegio dei Revisori dei Conti), composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, e due effettivi nominati dal Consiglio di indirizzo.

L'Organo di Revisione Contabile è mero organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa e redigendo apposite relazioni.

I relativi membri possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Revisione Contabile.

I membri dell'Organo di Revisione Contabile restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'art. 25, 5° comma del D.Lgs. 460/1997.

ARTICOLO 24

SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione sarà devoluto secondo il seguente ordine di preferenza: Cooperativa sociale "Ragnatela", soggetti ONLUS che perseguono finalità di assistenza e di recupero di persone portatrici di handicap psichico, sensoriale ed altre patologie invalidanti presenti sul territorio della Comunità Collinare e in caso di loro assenza nell'ambito della Provincia di Udine o comunque ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 25

CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni controversia che possa insorgere in relazione all'esecuzione o all'interpretazione del presente Statuto sarà deferita al giudizio di un Arbitro unico, che verrà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Udine su istanza della parte più diligente. L'arbitro deciderà in via irrituale e senza formalità di procedura.

ARTICOLO 26

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

ARTICOLO 27

NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.

VISTO: IL PRESIDENTE